

STATUTO IPSIA - ISTITUTO PACE SVILUPPO INNOVAZIONE ACLI

ADEGUAMENTO AL CODICE del TERZO SETTORE - (Legge 117/2017)

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA IPSIA IN DATA 23/10/20

Art. 1 COSTITUZIONE

È costituita l'Associazione ISTITUTO PACE SVILUPPO INNOVAZIONE ACLI con sigla IPSIA. e di seguito denominata Associazione.

IPSIA è senza finalità di lucro, che agisce secondo e nei limiti del dlgs 117/2017, ed organizzazione non governativa (ONG) che agisce secondo e nei limiti della legge n.125/2014 "Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo"

L'Associazione ha sede legale a Roma e ha durata illimitata.

Il Direttivo ha facoltà di istituire, trasferire e/o sopprimere in Italia ed all'estero sedi secondarie, uffici di corrispondenza e/o di rappresentanza ed unità locali anche di carattere operativo.

Art. 2 PRINCIPI E FINALITA'

IPSIA opera per la cooperazione internazionale allo sviluppo, la solidarietà tra i popoli e la diffusione di una cultura di pace.

IPSIA si fonda sui valori della esperienza associativa degli uomini e delle donne che aderiscono alle Acli o alle diverse iniziative e servizi da queste promossi, sulla loro azione di solidarietà popolare, sul loro impegno nella promozione della pace e della giustizia tra gli uomini e le nazioni.

IPSIA persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e nello specifico si propone di:

- a) promuovere iniziative di cooperazione allo sviluppo, intesa come cooperazione comunitaria, che ponga come punto nodale le relazioni tra le comunità locali internazionali e italiane, fondata sul partenariato in un costante impegno a favore dell'accesso e della promozione dei diritti e dei processi di inclusione e coesione sociale;
- b) promuovere una sensibilizzazione della pubblica opinione sui temi della pace e dello sviluppo;
- c) promuovere iniziative di volontariato internazionale complementari ai progetti di cooperazione allo sviluppo capace di promuovere a sua volta partecipazione e impegno volontario, relazioni tra le comunità coinvolte, essere parte complementare ai progetti di cooperazione internazionale e offrire uno spazio organizzato ai proprio soci, agli operatori dei servizi, alle organizzazioni della società civile e delle iniziative da queste promosse e alla cittadinanza in generale perché si impegnino in attività di volontariato internazionale.

ART 3 ATTIVITÀ

Per il perseguimento delle sue finalità l'associazione opera mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, e nello specifico riconducibili alle lettere:

- lett. d) educazione istruzione formazione professionale nonché attività di interesse culturali di interesse sociali con finalità educative;
- lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale e di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle altre attività di interesse generale;
- lett. k) organizzazione di attività turistiche di interesse sociale culturale e religioso;
- lett. l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e

formativo, prevenzione del bullismo e contrasto della povertà educativa;

- lett. m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- lett. n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- lett. o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale;
- lett. r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- lett. u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;
- lett. v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- lett. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale.

Nello specifico IPSIA, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale di cui sopra:

- organizzare e partecipare a programmi e bandi nazionali europei ed internazionali di cooperazione allo sviluppo, di emergenza umanitaria e di accoglienza di migranti e rifugiati;
- formare e organizzare attività di volontariato per adulti e giovanile in Italia e all'estero In attività sociali, educative e di animazione sportiva;
- promuovere e organizzare il servizio civile universale, nazionale e internazionale, scambi giovanili e programmi Erasmus e altre iniziative promosse dall'Unione europea;
- promuovere, sostenere e realizzare campagne di sensibilizzazione e di advocacy;
- organizzare e realizzare programmi ed interventi di educazione alla cittadinanza globale, promozione degli obiettivi del millennio, di tutela dei diritti umani e di denuncia, prevenzione di pratiche discriminatorie di genere e di tutela dei diritti civili e dei lavoratori all'estero anche tramite convenzione con gli enti di patronato;
- promuovere accordi con le istituzioni universitarie per la promozione di stage formativi riconosciuti in Italia e all'estero nelle attività e nei progetti di cooperazione allo sviluppo e volontariato internazionale;
- organizzare e realizzare iniziative di educazione alla pace educazione ambientale, sviluppo sostenibile nelle scuole nei settori parascolastici ed extra scolastici, attraverso anche la formazione permanente di operatori e dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado di realizzando anche percorsi didattici specifici;
- organizzare attività di turismo solidale e responsabile per adulti e scuole tramite accordi con Enti e Tour operator autorizzati.

L'Associazione, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 117/2017, può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite e che saranno definite dal Direttivo.

L'Associazione, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017, può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Direttivo.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART 4 SOCI

Il numero dei soci è illimitato.

I Soci Promotori sono le ACLI APS.

Dietro presentazione di apposita richiesta di adesione, possono divenire:

- Soci sostenitori di IPSIA: le Organizzazioni, le Associazioni e gli Enti senza scopo di lucro che condividono le finalità statutarie di IPSIA;
- Soci Aderenti di IPSIA: le articolazioni territoriali autonome di IPSIA ,di cui al successivo art. 7, riconosciute da IPSIA Nazionale secondo quanto previsto dal regolamento
- Persone fisiche tramite i gruppi locali IPSIA disciplinati dal regolamento

I soci godono degli stessi diritti e sono soggetti agli stessi doveri.

La struttura dell'Associazione è democratica e devono essere garantite in ogni momento la disciplina uniforme del rapporto associativo e l'effettività del medesimo. È dunque esclusa la temporaneità del rapporto associativo e tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, ed a votare direttamente – tramite il loro legale rappresentante, o per delega scritta, fino a un massimo di due deleghe per ciascun associato.

I rapporti dei Soci con IPSIA e tra di loro verranno disciplinati con apposito Regolamento.

La richiesta di adesione del candidato, formulata ed istruita secondo quanto previsto da apposito Regolamento, viene esaminata dal Direttivo che delibera sulla sua accettazione col voto favorevole di almeno i 2/3 dei membri del Direttivo medesimo.

In caso di esito positivo della richiesta, il riconoscimento della qualifica di socio ha effetto dal momento della piena ed incondizionata espressa accettazione, da parte del soggetto richiedente, del presente Statuto. In caso di rigetto della domanda, il Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

ART 5 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI.

Ciascun socio è tenuto a osservare le disposizioni del presente statuto nonché il regolamento e gli eventuali codici, anche di natura etica, e le deliberazioni degli organi di IPSIA.

Ogni associato purché iscritto nel libro soci da almeno 30 giorni prima della data fissata per l'Assemblea ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa

I Soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali previa richiesta scritta al direttivo e presso la sede dell'associazione.

I soci sono tenuti al versamento della quota sociale annuale fissata dall'Assemblea. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale

ART 6 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde per scioglimento o estinzione, recesso o esclusione.

Il recesso deve essere manifestato per iscritto al direttivo ed ha effetto dalla data di presa atto della comunicazione al direttivo previa verbalizzazione della stessa.

La perdita della qualifica di socio per esclusione avviene quando:

- al Socio Aderente, ai sensi del Regolamento, sia stato revocato il riconoscimento di articolazione territoriale di IPSIA.
- per gravi motivi lesivi degli interessi e dell'integrità dell'Associazione e per atteggiamenti contrari delle delibere degli organi sociali

Tali condizioni devono essere accertate dal Direttivo. In caso di esito positivo, il Direttivo può decidere la sospensione del socio e l'Assemblea, nella prima riunione successiva, delibera sulla sua esclusione. Il socio dichiarato sospeso dal Direttivo, entro e non oltre il termine di 30 gg prima della data fissata per l'assemblea che discuterà sulla sua esclusione può appellarsi al Collegio dei Garanti che agisce secondo apposito Regolamento.

Il Collegio dei Garanti, istruita la pratica, formula per scritto le proprie osservazioni all'Assemblea che dovrà deliberare sull'esclusione. In tal caso il socio interessato avrà diritto a partecipare con diritto di intervento all'Assemblea con all'O.d.g. la sua esclusione. La decisione dell'Assemblea è inappellabile.

ART 7 ARTICOLAZIONI TERRITORIALI

Le articolazioni territoriali di IPSIA sono di norma provinciali, hanno forma associativa e piena autonomia soggettiva essendo dotate di un proprio statuto e dei relativi organi.

Eventuali eccezioni sono valutate dal Direttivo.

Le modalità ed i termini di costituzione, rilascio e rinnovo del riconoscimento di una articolazione territoriale nonché le modalità ed i termini di operatività delle articolazioni stesse e dei coordinamenti di IPSIA, sono disciplinate da apposito Regolamento.

ART 8 GLI ORGANI

Organi IPSIA sono:

- L'Assemblea;
- Il Direttivo;
- Il Presidente;
- Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;
- Il Collegio dei Garanti.

Gli organi sociali, l'organo di controllo ed il Collegio dei Garanti hanno la durata di quattro anni e i loro componenti possono essere riconfermati.

ART 9 ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i Soci in regola con gli obblighi sociali.

Sono riconosciuti come soci validi ai fini della partecipazione alle riunioni dell'Assemblea i soci iscritti nel libro soci almeno 30 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Ogni partecipante all'Assemblea non può essere portatore di più di due deleghe.

Il socio può partecipare all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, online ed in streaming ed esprimere il voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'assemblea, legalmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed allo statuto, sono obbligatorie per tutti i soci, salvo la facoltà di recesso da esercitarsi secondo le modalità previste dall'art. 6 del presente statuto.

ART 10 FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno. In via straordinaria su richiesta scritta di almeno 1/3 dei suoi componenti o di almeno 1/3 dei componenti del Direttivo ovvero ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario. È convocata dal Presidente secondo le modalità previste dal Regolamento. È presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da un Vice Presidente.

L'Assemblea è convocata, almeno dieci giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite mezzo elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 19 e 20 del presente Statuto, le riunioni dell'Assemblea ordinaria sono da ritenersi valide in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, in proprio o per delega e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega. Le delibere assembleari ordinarie sono assunte a maggioranza dei presenti e per i seguenti argomenti:

- eleggere e revocare il Direttivo e il Presidente;
- eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- eleggere e revocare i componenti del Collegio dei Garanti;
- approvare il bilancio di esercizio, e l'eventuale bilancio preventivo con il programma delle attività
- deliberare sulla responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione e di esclusione degli associati, garantendo ad essi la più ampia garanzia di contraddittorio;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Direttivo per motivi di urgenza;
- approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Direttivo;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART 11 DIRETTIVO

Il Direttivo è composto da un minimo di 4 a un massimo di 8 componenti eletti dall'Assemblea tra i propri associati

Le riunioni del Direttivo sono convocate secondo le modalità ed i termini stabiliti nel Regolamento, sono presiedute dal

Presidente o, in sua assenza o impedimento, da un Vice-Presidente e sono regolarmente costituite con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Le delibere sono validamente adottate a maggioranza dei presenti

Il Direttivo dura in carica quattro anni.

Il Direttivo adotta i provvedimenti necessari ed opportuni per il raggiungimento dei fini IPSIA, secondo le direttive del presente Statuto e degli eventuali regolamenti interni.

Al Direttivo è attribuita la gestione di IPSIA; oltre ai poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il Direttivo ha i seguenti compiti e funzioni:

- a) predisporre e realizzare le linee programmatiche e gli indirizzi politici approvati dall'Assemblea;
- b) predisporre e presentare annualmente in Assemblea le bozze dell'eventuale bilancio preventivo e del bilancio di esercizio, quest'ultimo formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie
- c) deliberare circa l'ammissione degli associati e in caso di rigetto esprimerne le motivazioni;
- d) individuare e deliberare rispetto a tipologia e modalità di svolgimento di eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- e) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- f) nominare, su proposta del Presidente, da uno a tre Vice-Presidenti, di cui uno vicario;
- g) mantenere costanti rapporti con le articolazioni territoriali IPSIA attraverso i loro Presidenti o loro delegati, in merito all'attività locale e nazionale IPSIA;
- h) provvedere ad ogni altro adempimento previsto dal presente Statuto e dagli eventuali Regolamenti interni;
- i) nominare un Segretario Amministrativo con quei compiti, poteri e attribuzioni che verranno stabiliti al momento della nomina;
- j) nominare, all'occorrenza, un Direttore con quei compiti, poteri ed attribuzioni che verranno stabiliti al momento della nomina;
- k) approvare l'apertura di una Sede Operativa secondo quanto stabilito dall'art. 1 del presente Statuto;
- l) istituire con propria delibera l'ufficio di presidenza il cui funzionamento e poteri sono disciplinati dal Direttivo medesimo;
- m) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Il Direttivo può delegare le proprie attribuzioni al Presidente ovvero uno o più dei suoi componenti, determinando i limiti della delega.

Per le ipotesi di cooptazione dei membri del Direttivo e di decadenza del Direttivo medesimo sono disciplinate dal Regolamento.

ART 12 COMPONENTE DI DIRETTIVO

La qualifica di componente di Direttivo si perde per decadenza o dimissioni.

La decadenza si verifica in caso di assenza, senza giustificato motivo, , ad almeno la metà più una delle riunioni di Direttivo

realizzate in un anno solare.

Sia i casi di dimissioni che quelli di decadenza vengono sottoposti al Direttivo dal Presidente alla prima riunione utile
La decadenza di un componente del Direttivo viene ratificata nella prima riunione utile dell'Assemblea.

ART 13 PRESIDENTE

Il Presidente IPSIA è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti e rimane in carica per 4 anni. La responsabilità di Presidente IPSIA non può essere ricoperta per più di 2 mandati e più di complessivi 8 anni.

ART 14 FUNZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente:

- ha la rappresentanza legale di IPSIA di fronte ai terzi ed in giudizio;
- ha la responsabilità dell'attuazione dei fini statutari e provvede a quanto dal presente statuto non sia demandato alla competenza di altri organi o soggetti;
- cura i rapporti con le istituzioni, gli enti e gli organismi nazionali ed internazionali;
- convoca e presiede l'Assemblea e il Direttivo;
- può delegare al/ai Vice Presidente/i compiti specifici;
- presenta all'Assemblea i progetti di bilanci consuntivi e preventivi elaborati dal Direttivo per la loro approvazione.

Il Vice presidente vicario sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni

ART 15 ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART 16 COLLEGIO DEI GARANTI

Il Collegio dei Garanti, eletto dall'Assemblea, è composto da tre componenti, ed elegge al suo interno il Presidente.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Collegio.

Le delibere sono validamente adottate a maggioranza dei presenti.

Il Collegio dei Garanti:

- esamina gli appelli proposti dai soci avverso i provvedimenti di sospensione/esclusione, relazionando l'assemblea;
- raccoglie ed esamina le candidature alla carica di Presidente informando conseguente i soci secondo quanto previsto nell'apposito Regolamento;
- verifica il rispetto e l'attuazione del Codice Etico IPSIA.

I componenti del Collegio dei Garanti durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

ART 17 PATRIMONIO

Il patrimonio IPSIA è costituito da:

- contributi dei Soci Promotori, Sostenitori ed Aderenti;
- contributi pubblici e privati erogati ad IPSIA per la realizzazione delle sue finalità istituzionali in base alle vigenti disposizioni normative e regolamentari sia italiane che dell'Unione Europea e internazionali;
- contributi provenienti dalle Agenzie, dagli Enti e dagli Istituti Internazionali per la Cooperazione allo Sviluppo;
- lasciti e donazioni;
- introiti derivanti da convenzioni;
- proventi derivanti da sottoscrizioni ed elargizioni anche di natura mobiliare o immobiliare espressamente accettate dal Direttivo;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2;
- altre entrate espressamente previste dalla legge;
- eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

L'esercizio sociale segue l'anno solare. Il Direttivo approva il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, da sottoporre, entro 180 giorni dal termine dell'esercizio, all'assemblea soci per l'approvazione definitiva e il deposito presso il RUNTS.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Art 18 VINCOLI DI PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite proventi ed altre entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche

nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART 19 SCIoglimento, TRASFORMAZIONE E FUSIONE

Le delibere di scioglimento, trasformazione e fusione di IPSIA sono deliberate dall'Assemblea straordinaria valida con la presenza, in proprio o per delega, di almeno 2/3 dei suoi soci e con voto favorevole dei ¾ dei presenti aventi diritti di voto.

In caso di scioglimento viene nominato un liquidatore e il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART 20 MODIFICA STATUTARIA

Il presente statuto può essere modificato dall'Assemblea dei soci straordinaria valida alla presenza in proprio o per delega, di almeno la maggioranza dei suoi soci e il voto favorevole dei ¾ (tre quarti) dei presenti aventi diritto di voto.

ART 21 NORMA AGGIUNTIVA

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile